

REGOLAMENTO “CONSULTA DELLE FRAZIONI”

APPROVATO CON DELIBERA N. 9 DEL 05.03.2001

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI

In applicazione del principio del decentramento e della partecipazione popolare al governo della comunità, in armonia dei principi della Costituzione, *del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000* e secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 3 dello Statuto Comunale, è istituita la Consulta delle Frazioni.

Le frazioni così come individuate dallo Statuto sono quelle di Porcellino-Restone, Cesto-Gaville, Ponte agli Stolli e Brollo. Ciascuna delle frazioni provvederà ad eleggere i tre rappresentanti previsti dallo Statuto Comunale.

Art. 2 – FINALITA'

Attraverso la Consulta il Comune intende riconoscere, valorizzare e promuovere le peculiarità del territorio comunale per lo sviluppo della società. Particolare attenzione sarà posta alle problematiche giovanili e della terza età al fine di migliorare la qualità della vita delle frazioni stesse.

Art. 3 – SEDE

La Consulta si riunisce in locali indicati dall'Amministrazione comunale.

Art. 4 – SISTEMA ELETTORALE

L'Amministrazione comunale provvederà ad informare i cittadini circa le modalità delle elezioni nelle forme più idonee.

Ciascuna frazione sarà chiamata ad eleggere i propri rappresentanti tra una lista di cittadini residenti nelle rispettive frazioni che abbiano *presentato* la candidatura per iscritto almeno 10 giorni prima la data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5 – REQUISITI

L'elettorato passivo ed attivo è riconosciuto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16° anno di età e siano residenti nella frazione.

Non possono essere eletti:

- A) i consiglieri e gli assessori comunali, provinciali e regionali;
- B) coloro che, indipendentemente dall'età, non possiedono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica *e la surroga con il primo dei non eletti di quella frazione.*

Art. 6 – ELEZIONI

Le elezioni, indette dal *Presidente del Consiglio*, si terranno in un giorno di domenica dalla ore 9.00 alle ore 18.00 in locali indicati dall'Amministrazione comunale. Alla presenza di 3 cittadini, tra cui un consigliere comunale, in funzione di garanti *e scrutatori*, nominati dal *Presidente del Consiglio* e che non siano candidati.

L'Amministrazione comunale fornirà l'elenco dei cittadini aventi diritto al voto, le schede e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Ciascun cittadino esprime una sola preferenza.

Saranno eletti i primi 3 candidati per ogni frazione che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 7 – NOMINA

Il *Consiglio Comunale* prende atto degli eletti e li conferma.

Il *Presidente del Consiglio* convoca per la prima seduta la Consulta entro 30 giorni dall'elezione.

Nella seduta sarà eletto un Presidente ed un Vicepresidente *con voto segreto*. *Il quorum per la prima elezione sarà della maggioranza dei componenti assegnati. Nel caso di non elezione del Presidente non si procede all'elezione del Vice.*

Entro 15 giorni in altra convocazione fatta dal Presidente del Consiglio saranno eletti, sempre a votazione segreta, con la maggioranza semplice dei presenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 8 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI

La consulta è validamente insediata con la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono e decide a maggioranza assoluta dei presenti sempre con voto palese.

Art. 9 - REVOCA

Nel caso che un membro non partecipi a 2 riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dal *Presidente del Consiglio*, su comunicazione del presidente della Consulta.

Il *Presidente* del consiglio nominerà, quale membro il primo non eletto di quella frazione.

Art. 10 – DIMISSIONI

Se un componente della Consulta si dimette il Presidente del Consiglio nominerà il primo dei non eletti di quella frazione di cui era espressione il dimissionario.

Nel caso che non vi siano componenti da nominare, la Consulta opererà con un minor numero di membri e la validità delle riunioni si modificherà di conseguenza. Le decisioni comunque, saranno valide con un minimo di 4 voti a favore.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Consulta delle Frazioni,

Convocherà la Consulta almeno 2 volte all'anno.

Presiede le sedute, prepara l'o.d.g. sulla base anche delle richieste ricevute, dà esecuzione alle decisioni, tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente convoca la Consulta entro un termine non superiore a 10 giorni quando lo richiedano almeno tre rappresentanti di cui all'art. 66 comma 3° dello Statuto comunale.

Art. 12 – COMPITI

Esprime i pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione Comunale *nei seguenti casi:*

- a) Regolamenti comunali relativi alle attività ed al funzionamento dei servizi che hanno una valenza per le frazioni;*
- b) Bilancio preventivo e consuntivo annuale e piano pluriennale degli investimenti;*
- c) Convenzioni relative alla gestione di impianti e servizi nelle frazioni.*

Discute dei problemi delle frazioni tenendo presente la situazione generale formulando proposte al fine di un miglioramento dei servizi.

Riceve dal Presidente del Consiglio Comunale l'ordine del giorno del C.C. per una maggiore pubblicità.

Può convocare pubbliche assemblee nelle frazioni anche su argomenti di carattere sociale.

Promuove e favorisce tutte le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle frazioni.

Art. 13 – TEMPI

I pareri consultivi richiesti alla Consulta da parte degli organi dell'Amministrazione Comunale debbono essere da questa rimessi entro 20 giorni dalla richiesta.

In caso di urgenza, l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi fino ad un minimo di 5 giorni.

Trascorsi i termini, di cui ai due precedente commi, l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato ad operare prescindere da questo.

Art. 14 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

La convocazione delle riunioni della Consulta avviene mediante l'affissione dell'ordine del giorno in apposito luogo all'uopo predisposto in ciascuna frazione ed inoltre mediante notifica ai componenti dell'o.d.g. almeno 5 giorni prima.

Alla convocazione provvede il Presidente della Consulta.

Alla seduta, se convocato dal Presidente, ha l'obbligo di partecipare un rappresentante dell'Amministrazione Comunale ed un dipendente del comune con funzioni di segretario addetto alla stesura del verbale di riunione senza diritto di voto. La loro presenza non sarà conteggiata per la validità della riunione.

Il Presidente della Consulta usufruirà, per l'espletamento delle attività di segreteria, di un dipendente amministrativo del Comune messo a disposizione di volta in volta da Presidente del Consiglio o dal Dirigente da questi delegato.

Art. 15 – DURATA

I componenti della Consulta delle Frazioni restano in carico per 5 anni dall'elezione e comunque fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale la Consulta resta comunque in carica fino alla propria scadenza naturale.

Nei 60 giorni precedenti la scadenza del mandato dei componenti la Consulta il Sindaco provvede ad indire l'elezione dei nuovi rappresentanti.

Art. 16 – SPESE

Alle spese per il funzionamento della Consulta sarà fatto fronte con il bilancio comunale.

I cittadini chiamati a far parte della Consulta esercitano le proprie funzioni gratuitamente nell'interesse esclusivo delle frazioni e dell'intera comunità figlinese, salvo il rimborso delle spese per incarichi speciali, *sentito l'Ufficio di Presidenza.*